

12525

20/12/2013

Identificativo Atto n. 1395

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

DITTA TECNOSERVIZI AMBIENTALI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN BERGAMO (BG), VIA S.BERNARDINO 92. AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 208 – 211 DEL D.LGS 152/06, ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPERIMENTALE IN CORTENUOVA (BG), LOCALITA' LE CASSETTE, E ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI RECUPERO (R2, R3, R13) E SMALTIMENTO (D9 E D15) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E INNOVAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la l.r. 30 dicembre 1999, n. 30 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATI:

- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, "Approvazione degli schemi d'istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione ambientale";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. LGS. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: 'Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01';
- la d.g.r. 11317 del 10 febbraio 2010, "Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti";

PRESO ATTO che la società TECNOSERVIZI SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. Società Unipersonale con sede legale in Bergamo, via S. Bernardino 92, ha presentato con note agli atti regionali:

- prot. n. T1.2013.0024658 del 10/07/13, richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di ricerca e sperimentazione relativamente alle operazioni di trattamento, recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non (R2, R3, R13, D9, D15), presso il proprio impianto

polifunzionale di stoccaggio e di ricondizionamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in Cortenuova (BG), Loc. Le Casette, ai sensi degli artt. 208 e 211 del d. lgs. 152/06;

- prot. n. T1.2013.24661 del 10/07/2013, richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi degli artt. 6 e 20 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 6 della l.r. 5/10 relativamente al progetto oggetto del presente provvedimento;

ATTESO CHE il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Struttura Autorizzazioni e Innovazione in materia di rifiuti della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, ai sensi della l. 241/90, con nota in atti regionali prot n. T1.2013.0029815 del 13/08/13;

RICHIAMATA la conferenza dei servizi tenutasi in data 28/11/2013:

Il soggetto istante in relazione alle osservazioni inviate dalla Provincia precisa che:

- per quanto attiene ai parametri dei rifiuti in ingresso, gli intervalli di accettabilità saranno i seguenti: PCI 0 – 3.000 KJ/kg; COD 4.000 – 200.000 mg/l; alogeni e zolfo: 0 – 25.000 ppm; idrocarburi: 0 – 30.000 ppm; solventi organici 0 – 30.000 ppm;
- in relazione all'utilizzo della vasca V2 in attesa di analisi per valutare l'eventuale riutilizzo nel processo AIA, si sottolinea che tale stoccaggio avverrà nei serbatoi T02A e B;
- la valutazione dell'impatto acustico è stata effettuata pochi mesi fa e non ha evidenziato criticità; non ci si attende una modifica significativa dei livelli di impatto acustico;
- in relazione alla verifica dei parametri di cui alla Tab. F3bis citata nell'AIA, si precisa che si provvederà ad analizzare i pesticidi fosforati e i pesticidi totali, da rapportare ai limiti di cui al d.lgs. 152/06;
- relativamente all'utilizzo delle resine per il trattamento di depurazione, si utilizzeranno entrambi i sistemi (criogenico e resine in alternativa o in successione);
- i serbatoi di stoccaggio sono ad esclusivo servizio dell'impianto di sperimentazione, mentre il sistema di raccolta acque di prima e seconda pioggia è a servizio dell'intero stabilimento e non è possibile prevedere una gestione separata per l'impianto sperimentale;
- circa l'integrazione del protocollo di monitoraggio acustico in essere con il Comune, si rende disponibile, qualora l'esito della verifica effettuata da ARPA lo rendesse necessario, a provvedere in tal senso;

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile:

Per quanto concerne l'espletamento della verifica di via, si segnala che, dall'istruttoria effettuata, non si rileva la necessità di assoggettamento a via. In relazione alla richiesta della Provincia di effettuare una valutazione da parte dell'Autorità Competente sulla

singola campagna di sperimentazione, prima della stessa, si ritiene che le informazioni relative alla provenienza del rifiuto e la caratterizzazione preliminare dello stesso siano condizioni sufficienti a consentirne l'accettabilità ed il trattamento; nel caso in cui si verificassero condizioni di incertezza particolari sul rifiuto in ingresso, si provvederà a darne comunicazione a Regione, che valuterà con il supporto di ARPA, l'accettabilità del carico.

In merito alla valutazione dell'impatto acustico, in considerazione della tipologia di impianto e della sua ubicazione, si ritiene opportuno che, a seguito dell'installazione ed entrata in esercizio dell'impianto, ARPA verifichi la necessità di una nuova campagna di impatto acustico.

In relazione alle osservazioni espresse dal Comune, si conferma che un'eventuale evoluzione dell'impianto al termine della sperimentazione sarà soggetta alle procedure autorizzative di norma.

Provincia di Bergamo: assente, ha trasmesso il proprio parere, di cui viene data lettura in sede di conferenza e che viene messo agli atti (in fase di protocollazione);

ARPA: ha trasmesso il proprio parere favorevole (in fase di protocollazione); non evidenzia particolari criticità sul piano di monitoraggio presentato;

Comune di Cortenuova: deposita parere (prot. N. 5370 del 27.11.2013), che viene messo agli atti della conferenza.

Conclusioni della conferenza: la Conferenza esprime parere favorevole

VISTE le note pervenute in atti reg. n.

- T1.47141 del 28.11.2013 del Comune di Cortenuova con la quale esprime parere favorevole;
- T1.47740 del 03.12.2013 dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo con la quale esprime parere favorevole subordinato al recepimento di alcune prescrizioni/chiarimenti che vengono puntualmente valutate;
- T1.47745 del 03.12.2013 di ARPA Dipartimento di Bergamo con la quale esprime parere favorevole;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle verifiche compiute dalla Struttura Autorizzazioni e Innovazione in materia di rifiuti in merito alle quali si precisa che:

- a) relativamente all'istruttoria per la verifica di VIA, questa ha riguardato il solo impianto sperimentale, valutando tutte le operazioni svolte al suo interno che concorrono a determinare l'impatto sull'ambiente e considerando, cautelativamente, l'intero quantitativo trattato di rifiuti pericolosi; le attività svolte all'interno dell'impianto Tecnoservizi sono state considerate ai fini del calcolo degli impatti cumulativi. L'esito dell'istruttoria ha portato a ritenere l'impianto non assoggettabile alla procedura di v.i.a.;
- b) le modalità della sperimentazione, le operazioni effettuate, la tipologia ed i

- quantitativi di rifiuti trattati, nonché le prescrizioni sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- c) con atti reg. T1.2013.0024658 del 10/07/13, la ditta ha trasmesso attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882;
- d) di determinare in € 35.325,38 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia così determinato:
- a) operazione di trattamento (R2, R3, R13, D9 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi per un quantitativo di 5 t/die pari a € 21.195,38;
 - b) operazione di messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 40 m³ di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 14.130,00;
- la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;
- e) l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 90 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 75 giorni previsto ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 152/06, a motivo di: problemi interni relativi alla pubblicazione su SILVIA per il contestuale procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. 152/06, la ditta Tecnoservizi Ambientali S.r.l. Società Unipersonale, con sede legale in Bergamo (Bg), Via S. Bernardino 92, alla realizzazione di un impianto sperimentale in Cortenuova (BG), Loc. Le Casette, e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R2, R3, R13) e smaltimento (D9 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e sulla base di quanto riportato nella tavola grafica riportante il layout dell'impianto, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

VERIFICATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura individuate dalla dgr n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO 15, OS 15.4 come da allegato alla comunicazione del Presidente della Giunta Regionale approvata con d.g.r. n. 465 del 5 agosto 2010;

D E C R E T A

1. di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs.

152/06, la ditta Tecnoservizi Ambientali S.r.l. Società Unipersonale, con sede legale in Bergamo (Bg), Via S. Bernardino 92, alla realizzazione di un impianto sperimentale in Cortenuova (BG), Loc. Le Casette, e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R2, R3, R13) e smaltimento (D9 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e sulla base di quanto riportato nella tavola grafica riportante il layout dell'impianto predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del d.lgs. 152/06 ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Bergamo, che può avvalersi del dipartimento provinciale A.R.P.A. competente per territorio, cui spetta in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;
5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato dal presente atto;
6. di determinare in € 35.325,38 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia così determinato:
 - a. operazione di trattamento (R2, R3, R13, D9 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi per un quantitativo di 5 t/die pari a € 21.195,38;
 - b. operazione di messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 40 m³ di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 14.130,00;la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;
7. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 6 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del

provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Tecnoservizi Ambientali S.r.l. Societa' Unipersonale, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, al Comune di Cortenuova, e ad A.R.P.A. dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'atto sul BURL e sul sito internet della Regione all'indirizzo www.territorio.regione.lombardia.it, nella sezione Rifiuti;
9. di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione delle fidejussione di cui al punto 6;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d. lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente della Struttura
Dario Sciunnach